

LE NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DELLA GESTIONE SEPARATA PER IL 2008

Per effetto dell'art. 1, comma 79, Legge n. 247/2007 (Riforma del Welfare), dell'art. 7 del DM 12.7.2007, dell'art. 2 comma 26 della legge 335/96 ed infine della Circolare Inps del 17 Gennaio 2008 n. 8, si rende opportuno esaminare le nuove aliquote contributive previste per la gestione separata.

Dal 01 Gennaio 2008, infatti, le aliquote contributive dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, passano al **24%**, per i soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria e al **17%** per gli altri soggetti.

Occorre precisare che quest'ultimo aumento va a sommarsi all'incremento, già previsto dall'art. 7, DM 12.7.2007, del contributo dovuto per maternità, malattia ecc., che è passato, con decorrenza dai compensi corrisposti **dal 7.11.2007, dallo 0,50% allo 0,72%**.

In base a quanto sopra espresso si avrà la seguente situazione

ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA INPS

| Categoria soggetti | 2007 | Dal 7.11.2007 | Dal 1.1.2008 |
|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Soggetti sprovvisti da altra copertura previdenziale obbligatoria | 23,50% (23%+0,50%) | 23,72% (23%+0,72%) | 24,72% (24%+0,72%) |
| Altri soggetti | 16% | 16% | 17% |

Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti, fino al raggiungimento del massimale annuo che, per il 2007, è fissato in € 87.187. Per il 2008 il massimale dovrà essere comunicato dall'INPS con un prossimo intervento.

Per completezza è opportuno precisare che il citato art. 1, comma 79 ha stabilito che per il 2009 e 2010 vi sia un ulteriore aumento, pari all'1% per ciascun anno, dell'aliquota relativa ai soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria (25,72% e 26,72%).

Per effetto dell'art. 1 comma 79 della citata legge n. 247/2007, le nuove aliquote riguarderanno:

- collaboratori a progetto;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- venditori porta a porta e autonomi occasionali soltanto dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno, in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti superi il limite di euro 5.000 ovvero i trenta giorni di lavoro (euro 6.410,26 per i venditori porta a porta);
- associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.

In merito a quest'ultima novità, ossia la categoria degli associati in partecipazione, è opportuno rammentare che l'obbligo contributivo non riguarda gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale sia lavoro (c.d. apporto misto), il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
- che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
- imprenditori, per i quali il compenso spettante concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Le nuove aliquote, in vigore dal 2008, sono applicabili relativamente ai compensi erogati nel 2008, ancorché riferiti a prestazioni rese nel 2007.

Con specifico riguardo ai collaboratori a progetto e co.co.co, va evidenziato che, come confermato anche dall'INPS nella Circolare 17.1.2008, n. 8, in applicazione del principio di cassa allargato di cui all'art. 51, TUIR, i compensi erogati entro il 12.1.2008, riferiti a prestazioni rese nel 2007, sono assoggettati alle aliquote contributive in vigore fino al 31.12.2007.

Le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, non hanno subito variazioni. Pertanto:

- i contributi dovuti sui compensi corrisposti ai collaboratori a progetto/coordinati e continuativi, ai venditori porta a porta e ai lavoratori autonomi occasionali vanno versati, da parte del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. Il versamento dovrà essere eseguito tramite mod. F24, riportando nel campo "*causale contributo*":
 - CXX per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (24,72%);
 - C10 per i soggetti provvisti di altra copertura previdenziale (17%).

Come evidenziato dall'INPS nella citata Circolare n. 8, la ripartizione dell'onere contributivo è confermata nella misura di due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore/venditore porta a porta/lavoratore autonomo, ecc.

- i lavoratori autonomi sprovvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza per i quali l'onere contributivo è interamente a loro carico (salva possibilità di esercitare la rivalsa, nella misura del 4% del compenso, nei confronti del committente), effettuano il versamento con la modalità dell'acconto e del saldo, entro il termine previsto per le imposte sui redditi, attraverso mod. F24, riportando nel campo "*causale contributo*":
 - PXX se privi di altra copertura previdenziale (24,72%);
 - P10 se provvisti di altra copertura previdenziale (17%);E' opportuno ricordare che per tali soggetti il primo impatto con le nuove aliquote riguarderà l'acconto previdenziale 2008 da versare entro il 16 giugno/luglio 2008.
- i contributi dovuti sui compensi corrisposti agli associati in partecipazione vanno versati, da parte del committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, tramite mod. F24, riportando nel campo "*causale contributo*":
 - CXX per i soggetti privi di altra copertura previdenziale (24,72%);
 - C10 per i soggetti provvisti di altra copertura previdenziale (17%).L'onere contributivo, anche sulle eventuali somme corrisposte a titolo di acconto, continua ad essere ripartito nella misura del 55% a carico dell'associante e del 45% a carico dell'associato.

Secondo quanto precisato dall'INPS nel Messaggio 9.11.2007, n. 27090, il versamento del contributo corrispondente all'aliquota aggiuntiva (+ 0,22%) sui compensi corrisposti dal 7.11.2007 fino a gennaio 2008 potrà essere effettuato entro il 16.2.2008 (senza applicazione di sanzioni).

A tal fine le imprese committenti che non hanno già versato i contributi applicando l'aliquota aggiornata (23,72% ovvero 24,72%) devono compilare 3 distinti righi del mod. F24 per ciascuno dei 3 mesi di riferimento (novembre, dicembre e gennaio).

Nella denuncia E-MENS in relazione ai compensi corrisposti dal 7.11.2007 l'aliquota da indicare è il 23,72% ovvero 24,72% indipendentemente dall'aliquota effettivamente utilizzata per il versamento.

Rag. Massimo Avincola